



# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231**

## **Parte Speciale C**

### **Delitti di criminalità organizzata art. 24-ter D.lgs 231/01**

**Associazione Irrigazione Est Sesia  
Consorzio di irrigazione e bonifica**

## **INDICE**

1. Premessa .....	3
2. Descrizione dei reati previsti di cui all’artt. 24-ter e 25-octies del Decreto legislativo 231/01 .....	4
3. Le sanzioni previste in relazione agli artt. 24-ter e 25-octies del Decreto legislativo 231/01 .....	8
4. Individuazione delle aree a rischio, delle attività sensibili e dei ruoli aziendali coinvolti.....	9
5. Protocolli Generali .....	10
6. Protocolli Specifici .....	11

## **Parte Speciale C - Delitti di criminalità organizzata - art. 24-ter D.lgs 231/01**

### **1. Premessa**

La presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dagli artt. 24-ter del D.lgs n. 231/01 (di seguito rispettivamente anche “Delitti di criminalità organizzata”) e descrive i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti che operano nelle aree a rischio reato. In considerazione delle caratteristiche organizzative dell’Associazione Irrigazione Est Sesia, Consorzio di irrigazione e bonifica (di seguito anche “Consorzio” o “Est Sesia”), tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti ad adottare comportamenti conformi a quanto di seguito formulato, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimento.

La legge del 15 luglio 2009 n. 94 (ovvero Disposizioni in materia di sicurezza pubblica o cosiddetto pacchetto sicurezza), all’articolo 2, comma 29, ha disposto l’introduzione nel D.lgs 231 del 2001 dell’articolo 24-ter e conseguentemente, l’ulteriore ampliamento dell’elencazione dei reati presupposti con la previsione di delitti di criminalità organizzata.

L’articolo 24-ter rappresenta due diverse tipologie di reati presupposto con trattamento sanzionatorio differenziato.

Al comma uno, infatti, vengono previste ipotesi di maggiore gravità.

Il comma due, invece, prevede sanzioni più blande.

Il pacchetto sicurezza, pertanto, ha ampliato la previsione di reati associativi come reati presupposto per la responsabilizzazione dell’ente.

Il nostro ordinamento, infatti, già prevedeva i reati associativi tra i presupposti per la configurabilità della responsabilità dell’ente, limitatamente all’ipotesi di delitti connotati da tratti “transnazionali” numerati all’articolo 3 della legge 146 del 2006 di ratifica della convenzione O.N.U. sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale (cosiddetta convenzione di Palermo).

In generale, le norme in questione sono poste a tutela dell’ordine pubblico, minacciato dall’esistenza di una stabile organizzazione volta ad attuare una serie indeterminata di delitti e, comunque, ad un programma criminoso.

Inoltre, occorre evidenziare che tali reati associativi sono puniti a prescindere dalla realizzazione dall’accertamento dei cosiddetti reati scopo, poiché il reato di associazione per delinquere è configurato e configurabile qualora sussista un permanente vincolo associativo tra più persone legate da un comune fine criminoso pertanto, giacché il reato associativo è punito in modo autonomo, l’ente risponderà in relazione a tale delitto-mezzo di tipo associativo, a prescindere dalla contestazione di reati fine, che possono essere anche esclusi dal novero delle fattispecie previste dal Decreto legislativo 231/2001.

## 2. Descrizione dei reati previsti di cui agli artt. 24-ter del Decreto legislativo 231/01

Di seguito forniamo la descrizione dei reati di cui all'art. 24-ter del D.lgs 231/01.

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

*“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

*Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

*I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (N.d.R. riduzione o mantenimento in schiavitù), 601 (N.d.R. tratta di persone), 601-bis (N.d.R. traffico di organi prelevati da persona vivente) e 602 (N.d.R. acquisto e alienazione di schiavi), nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1 (richiamo da intendersi riferito all'art. 601-bis c.p. ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 21 del 1 marzo 2018), della legge 1 aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma”.*

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p. comma 6)**

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

Il reato in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è la tutela dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto e regolare andamento della vita sociale, cioè come “pace pubblica”.

La condotta consiste nel promuovere, o costituire, o organizzare un vincolo associativo e permanente con fine criminoso oppure anche solo nel partecipare all'associazione.

L'accordo criminoso deve essere diretto all'attuazione di un vasto programma delittuoso per la commissione di una serie indeterminata di delitti. Tuttavia l'associazione, ai fini della configurabilità del reato, non richiede una specifica distribuzione di compiti e mansioni, bastando quel minimo di organizzazione, anche rudimentale, che serva ad attuare con continuità il programma criminoso.

Dal punto di vista soggettivo, la condotta deve essere sorretta dalla coscienza e dalla volontà di far parte del sodalizio criminoso con il fine di commettere più delitti (c.d. dolo specifico).

In sintesi il reato de quo, si caratterizza per i seguenti elementi costitutivi:

- a) un vincolo associativo tendenzialmente permanente destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- b) l'indeterminatezza del programma criminoso;
- c) la consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare al programma comune;
- d) l'esistenza di una struttura organizzativa, anche rudimentale, purché idonea a realizzare un indeterminato programma criminoso.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo il reato potrebbe dirsi integrato qualora più soggetti riferibili alla Società o riferibili ad altre società del Gruppo o insieme anche a soggetti esterni (fornitori, clienti, rappresentanti della PA, consulenti ecc.), si associno allo scopo di commettere più delitti (ad esem-

pio contro la PA o ambientali ecc.) anche mediante l'erogazione di denaro volta a finanziare l'associazione, o mediante l'assunzione di personale o la nomina di consulenti o l'assegnazione di lavori a fornitori, legati da vincoli di parentela e/o di affinità con esponenti di organizzazioni criminali.

Al di fuori delle ipotesi di partecipazione all'associazione, il dipendente della Società potrebbe concorrere nel reato, (nella forma del concorso esterno) nel caso in cui, pur non essendo integrato nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, apporti un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione.

- **Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)**

*“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.*

*Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.*

*L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

*Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a vent'anni nei casi previsti dal primo comma e da quattordici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.*

Il reato associativo, figura speciale di associazione per delinquere, è stato introdotto nel Codice Penale dalla L. 646/1982 e punisce il sodalizio criminoso tra tre o più persone connotato dall'utilizzazione, da parte degli associati, della forza intimidatrice (tipica del comportamento mafioso) e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e omertà provocati dallo sfruttamento della forza intimidatrice.

Gli elementi del delitto de quo sono:

- l'esistenza di un vincolo associativo tra tre o più persone;
- lo scopo dell'associazione, che può essere non solo quello di commettere più delitti, ma anche e soprattutto quello di acquisire, in modo diretto o indiretto, la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici nonché quello di realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero di influire sulle competizioni elettorali;
- l'avvalersi, per raggiungere lo scopo, della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.

La giurisprudenza (Sez. Un. n. 16/1994; Sez. Un. n. 22327/2003) ammette la configurabilità del “concorso esterno” nel reato di associazione per delinquere caratterizzato dalla:

- a) occasionalità e autonomia del contributo prestato;
- b) funzionalità del contributo prestato al perseguimento degli scopi dell'associazione;
- c) efficienza causale del contributo al rafforzamento e agli scopi dell'associazione;

**Approvato dal Consiglio d'Amministrazione di Est Sesia con delibera n. 16 del 6/11/2019**

d) consapevolezza di favorire il conseguimento degli scopi illeciti (dolo generico).

Quanto all'esemplificazione delle modalità del reato, si può fare riferimento all'esempio fornito in tema di associazione a delinquere di cui all'art. 416 c.p., con la differenza che, in questo secondo caso, deve ricorrere l'elemento aggiuntivo della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.

- **Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)**

*“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”.*

- **Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.)**

*“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.*

- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR n° 309/90)**

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.

**Approvato dal Consiglio d'Amministrazione di Est Sesia con delibera n. 16 del 6/11/2019**

*7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.*

*7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.*

*8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.*

### 3. Le sanzioni previste in relazione agli artt. 24-ter del Decreto legislativo 231/01

Si riportano di seguito le tabelle riepilogative delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dagli artt. 24-ter e 25-*octies* del D.lgs n. 231/01 a carico della Società qualora, per effetto della commissione dei reati previsti dagli articoli medesimi da parte dei Soggetti apicali e/o dei Soggetti sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
<ul style="list-style-type: none"> <li>• associazione per delinquere (art. 416, comma 6, c.p.)</li> <li>• associazione di tipo mafioso (art. 416-bis)</li> <li>• scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter)</li> <li>• sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)</li> </ul>	da 400 a 1000 quote	per una durata non inferiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto: <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• art. 416 ad esclusione del VI comma</li> </ul>	da 300 a 800 quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- esclusione da agevolazioni finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi;</li> <li>- se l'Ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati, si applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</li> </ul>

Alle sanzioni sopracitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la **confisca del prezzo o del profitto del reato**, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la **pubblicazione della sentenza di condanna** (una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione di Est Sesia con delibera n. 16 del 6/11/2019



## 4. Individuazione delle aree a rischio, delle attività sensibili e dei ruoli aziendali coinvolti

### **AREA A RISCHIO: 1. Gestione degli appalti pubblici**

**POSSIBILI REATI:** *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).*

Est Sesia è potenzialmente esposta al rischio di coinvolgimento in associazioni criminali, anche mafiose, attraverso l'infiltrazione di imprese appaltatrici nelle attività gestite sia negli uffici centrali sia negli uffici zonal e nei Distretti a gestione autonoma. Tali reati possono essere commessi sia in fase di scelta della ditta che durante la fase di direzione dei lavori.

### **Soggetti coinvolti:**

Presidente del CdA, Direttore Generale, Presidenti Distretti autonomi, RUP, DL.

## **5. Protocolli Generali**

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, i Consiglieri, i componenti degli Organi Sociali, i dipendenti nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali, devono conoscere e rispettare:

1. la normativa italiana applicabile alle attività svolte;
2. il Codice Etico;
3. il presente Modello;
4. le procedure e il Regolamento di Est Sesia nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo del Consorzio.

Est Sesia al fine di evitare i reati previsti da questa parte speciale ha istituito un ufficio di Internal Audit, come definito nella parte generale del Modello, per aumentare i controlli all'interno della propria organizzazione.

Inoltre in caso di visite ispettive e/o richieste di informazioni da parte di Autorità investigative in merito ad indagini in materia di associazione a delinquere, è fatto obbligo di avvertire gli Amministratori e l'Organismo di Vigilanza e fornire alle Autorità tutta la documentazione richiesta.

## **6. Protocolli Specifici**

### **AREA A RISCHIO: 1. Gestione degli appalti pubblici**

**POSSIBILI REATI:** *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)*

**Soggetti coinvolti:**

Presidente del CdA, Direttore Generale, Presidenti Distretti autonomi, RUP, DL.

Presidente del CdA, Direttore Generale, Presidenti Distretti autonomi, RUP, DL.

Nel caso di assegnazione appalti a seguito di gara pubblica, Est Sesia rispetta quanto previsto dalla normativa vigente in materia, che prevede misure di prevenzione di infiltrazioni di criminalità organizzata. Al fine di normare l'attività di scelta dei fornitori Est Sesia ha redatto apposita procedura, che definisce le modalità di scelta secondo quanto definito dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Posto che sotto la soglia di € 40.000 la nuova normativa in materia di appalti pubblici lascia maggiore libertà nell'affidamento diretto rispetto alla precedente, in quanto il vincolo di applicazione dell'affidamento rimane solo quello della soglia economica e, oltre a non dover più essere adeguatamente motivato, non deve più essere preceduto da una consultazione di due o più operatori economici; sopra tale soglia e sotto quella prevista per la procedura aperta (per importi superiori a € 1.000.000 per lavori e a € 144.000 per forniture e servizi), Est Sesia, in occasione di affidamenti, pubblica sul sito istituzionale uno specifico avviso di manifestazione di interesse. Tra gli operatori economici che hanno manifestato interesse e si sono segnalati disponibili, dimostrando inoltre di possedere i requisiti necessari richiesti nel suddetto avviso di manifestazione d'interesse, si procede quindi ad aggiudicare i lavori/forniture/servizi, mediante apposita procedura negoziata. La valutazione e la successiva aggiudicazione è affidata ad una commissione di gara costituita da Presidente e due testimoni e le cui operazioni sono coordinate e supportate dal GOBP.

Inoltre al fine di normare l'attività di Direzione dei Lavori, Est Sesia ha definito apposita procedura "Direzione lavori" (come descritto anche nella parte speciale A) cui si rimanda per una descrizione più specifica. Infine, al fine di evitare i reati di quest'area Est Sesia ha istituito un ufficio di Internal Audit per aumentare i controlli.